

LEGGE 13 marzo 1982, n. 14

G.U.R.S. 20 marzo 1982, n. 12

Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.

Art. 1 Definizione

Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purchè trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonchè ai relativi mezzi di trasporto.

I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulotte installate a cura della gestione, nonchè di manufatti allestiti per il pernottamento, purchè non occupino una superficie complessiva superiore al 20 per cento di quella totale delle piazzole.

I manufatti non potranno avere superficie coperta superiore a mq. 7 per persona.

I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle.

Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.

Art. 2 Norme urbanistiche

I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.

Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

E' vietata l'esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n.78.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.

Art. 3 Nulla-osta per la costruzione

Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui all'art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per il nulla-osta di costruzione devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

1) le complete generalità del proprietario;

2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;

3) ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;

c) la seguente documentazione tecnica:

1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiari interessate;

2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la

localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;

3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;

4) concessione edilizia ed eventuale nulla-osta agli effetti paesaggistici.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico-sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.

Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta comunale.

Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 giorni.

Allegato A

REQUISITI GENERALI DEI CAMPEGGI

1) Terreno

Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino.

La superficie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.

2) Recinzione

Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una recinzione lungo il perimetro. Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l'impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro.

E' vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

3) Accessi

Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno.

4) Installazioni sanitarie

Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio, ai fini della classifica, devono essere costituiti da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità nel tempo e la facilità della pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso (cioè gres, porcellana ecc.). Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in acciaio inox; comunque in materiale non assorbente e di facile pratica pulizia.

I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che l'equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai 100 mt. per raggiungerli.

Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del mare tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

5) Approvvigionamento idrico

La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona e per giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno.

Possibilmente l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere prelevata da pozzi o sorgenti private.

In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli previsti dalle competenti autorità sanitarie.

6) Acque reflue di scarico

I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, ai sensi della legislazione regionale e nazionale in vigore qualora non sia possibile allacciarsi alle fognature.

La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere inferiore a m. 25.

7) Allontanamento rifiuti solidi

I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante pattumiere in materiale facilmente lavabile o in sacchetti di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi.

Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati, tenendo conto di un volume di 4 dm³ per ospite al giorno.

Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura dei servizi pubblici. In caso di emergenza il gestore provvederà all'allontanamento dei rifiuti solidi.

8) Mezzi anticendio

Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque, secondo le disposizioni emanate dai locali Vigili del fuoco.

9) Illuminazione

L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità interna principale e per i servizi igienici. Comunque tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI - CEI.

10) Telefono

Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti, tranne in casi di impossibilità oggettiva di installazione.

11) Pronto soccorso

Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicinali e materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale.

12) Impianti di distribuzione elettrica

Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI - CEI onde garantire l'incolumità nel servizio.

Allegato B

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle.

Il campeggio "una stella" sarà il più semplice, quello "quattro stelle" sarà il più completo e confortevole.

2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono:

a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;

b) la dotazione di servizi igienico-sanitari;

c) la dotazione di servizi vari;

d) la dotazione di attrezzature complementari;

e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.

Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i parchi già descritti nell'allegato A.

3) Intendasi per posto-equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.

4) Intendasi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone, l'insieme omogeneo di persone che pernottano al campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.

5) Intendasi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie

recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.

6) Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè destinata alle piazzole, quella teorica ottenuta scorporando dalla superficie totale:

a) le aree dei parcheggi esterni;

b) le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative aree di pertinenza;

c) le aree degli impianti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;

d) le aree destinate ad eventuali bungalow.

Le aree per parcheggi anche se esterne all'impianto saranno invece parte integrante dell'area totale per piazzola qualora fosse proibito parcheggiare l'automezzo nella piazzola stessa.

7) La superficie della singola piazzola, ovvero dell'area destinata ad ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in tenda, si ottiene dividendo la superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente, per il numero previsto delle piazzole.

8) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni singola categoria.

9) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi sanitari previsti per ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata diminuendo il numero totale di ospiti previsti in licenza del numero dei posti letto, determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato il numero di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti.

Allegato C

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI PARCHI DI CAMPEGGIO

CATEGORIA		*	**	***	****
<u>Superficie piazzola lorda mq.</u>		<u>50</u>	<u>70</u>	<u>80</u>	<u>100</u>
<u>Servizi</u> <u>Igienico-sanitari</u>	<u>gabinetti 1)</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
	<u>docce 1)</u>	<u>40</u>	<u>30</u>	<u>25</u>	<u>20</u>
	<u>lavabi 1)</u>	<u>20</u>	<u>16</u>	<u>14</u>	<u>12</u>
	<u>orinatori 1)</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
	<u>lavapiedi 1)</u>	<u>70</u>	<u>60</u>	<u>50</u>	<u>40</u>
	<u>lavelli stoviglie 1)</u>	<u>40</u>	<u>30</u>	<u>25</u>	<u>20</u>
	<u>lavelli biancheria 1)</u>	<u>40</u>	<u>30</u>	<u>25</u>	<u>20</u>
	<u>prese corrente servizi igienici 1)</u>	<u>60</u>	<u>36</u>	<u>28</u>	<u>12</u>
	<u>specchi 1)</u>	<u>20</u>	<u>16</u>	<u>14</u>	<u>12</u>
	<u>Ombra naturale ed artificiale 2)</u>	<u>20%</u>	<u>40%</u>	<u>60%</u>	<u>80%</u>
<u>Servizi</u> <u>vari</u>	<u>prese di acqua potabile 3)</u>	<u>60</u>	<u>40</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
	<u>strade interne di grande viabilità asfaltate</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>si</u>	<u>si</u>
	<u>prese corrente per piazzola 4)</u>	<u>20%</u>	<u>50%</u>	<u>80%</u>	<u>100%</u>
	<u>docce 5)</u>	<u>-</u>	<u>20%</u>	<u>40%</u>	<u>60%</u>
	<u>acqua calda lavabi 5)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20%</u>	<u>40%</u>
	<u>lavelli stoviglie</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10%</u>	<u>30%</u>
	<u>apposite prese per parcheggio auto</u>	<u>si</u>	<u>si</u>	<u>si</u>	<u>si</u>

- 1) numero massimo di persone per apparecchio
- 2) percentuale minima ombreggiata della superficie totale
- 3) numero massimo di piazzole servite da una presa acqua
- 4) percentuale minima di piazzole servite da prese corrente
- 5) percentuale minima di apparecchi con acqua calda

ALLEGATO D – REQUISITI DEI MANUFATTI ALLESTITI PER IL PERNOTTAMENTO NEI PARCHI DI CAMPEGGIO

<u>CATEGORIA</u>		<u>*</u> <u>rudimental</u> <u>e</u>	<u>**</u> <u>sufficient</u> <u>e</u>	<u>***</u> <u>buono</u>	<u>****</u> <u>ottimo</u>
<u>Servizi</u> <u>Igienico-sanitari</u>	<u>lavabo</u>	-	<u>si</u>	<u>si</u>	<u>si</u>
	<u>gabinetto</u>	-	<u>si</u>	<u>si</u>	<u>si</u>
	<u>bidet</u>	-	-	<u>si</u>	<u>si</u>
	<u>doccia o vasca</u>	-	-	<u>si</u>	<u>si</u>
	<u>lavello</u>	-	<u>si</u>	<u>si</u>	<u>si</u>
	<u>fornello</u>	-	<u>si</u>	<u>si</u>	<u>si</u>
<u>Acqua calda</u>	<u>frigorifero</u>	-	-	-	<u>si</u>
	<u>lavabo</u>	-	-	-	<u>si</u>
	<u>bidet</u>	-	-	-	<u>si</u>
	<u>lavello</u>	-	-	-	<u>si</u>
	<u>servizi</u> <u>igienico-sanitari</u>	<u>si</u>	-	-	-
	<u>comuni 1)</u>	-	-	-	-
<u>ATTREZZATURE</u>		<u>nessuno</u>	<u>almeno</u>	<u>almeno</u>	<u>almeno</u>
<u>COMPLEMENTARI</u>			<u>tre</u>	<u>sei</u>	<u>otto</u>
<u>piazzole lavaggio automobile</u>					
<u>bar</u>					
<u>tavola calda self service</u>					
<u>ristorante</u>					
<u>market generi alimentari e bazar 2)</u>					
<u>locale ritrovo</u>					
<u>locale visita medica</u>					
<u>cabina telefonica 3)</u>					
<u>locale stireria lavanderia</u>					
<u>parcheggio auto esterno</u>					
<u>giornali e tabacchi</u>					
<u>ATTREZZATURE SPORTIVE E</u>		<u>nessuna</u>	<u>almeno</u>	<u>almeno</u>	<u>almeno sei</u>
<u>RICREATIVE 4)</u>			<u>due</u>	<u>quattro</u>	
<u>area gioco bambini attrezzata</u>					
<u>bocce</u>					
<u>tennis</u>					
<u>minigolf</u>					
<u>pallacanestro</u>					
<u>pallavolo</u>					
<u>piscina</u>					
<u>spiaggia attrezzata</u>					
<u>impianto approdo alaggio natanti</u>					
<u>noleggio imbarcazioni</u>					
<u>impianti di risalita</u>					
<u>impianti e attrezzatre diverse</u>					

- 1) per i servizi si fa riferimento a quanto detto nell'allegato C.**
- 2) da includere obbligatoriamente nei campeggi ** *** ******
- 3) da includere obbligatoriamente nei campeggi *** ******
- 4) le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo; in quest'ultimo caso non devono distare più di m.250 dall'ingresso in tutte le località ad eccezione di quella sopra gli 800 m. s.l.m. dove la predetta distanza è elevata a 4 Km.**